Provincia di Piacenza

SERVIZIO "VIABILITA' E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI"

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 187 COMMA 1, ULTIMA PARTE DEL D.LGS. 36/2023, DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO IN SEGUITO AD INCIDENTI SULLA RETE VIARIA PROVINCIALE PER LA RIMOZIONE DEI MATERIALI SOLIDI E LIQUIDI VERSATI SULLE SEDI STRADALI, CON BONIFICA DEI SITI E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE, PER UN PERIODO DI 5 ANNI.

OGGETTO E PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento in concessione, in via prioritaria ma senza esclusiva, del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali sulle strade di competenza della Provincia di Piacenza interessate da incidenti stradali o da qualsivoglia evento di turbativa della circolazione in conformità alle previsioni di cui al Titolo II del Codice della Strada relative ai poteri e compiti degli enti proprietari della strada, il tutto come meglio descritto dal Capitolato prestazionale.

Il tipo di contratto individuato per l'affidamento del servizio in oggetto è quello della concessione, in quanto:

- quale corrispettivo per la gestione del presente servizio è riconosciuto unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi;
- l'aggiudicazione del presente servizio comporta il trasferimento al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle attività e comprende sia il rischio dal lato della domanda, sia quello dal lato dell'offerta; si considera che l'operatore economico assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, per tali intendendosi l'insussistenza di eventi non prevedibili, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario.

Configurandosi la presente concessione quale contratto misto, comprendendo sia elementi di una concessione di servizi, sia di lavori (di ripristino post-incidente), ai sensi dell'art. 180, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 la stessa viene individuata quale **concessione mista (con prevalenza di servizi),** essendo la parte relativa a questi ultimi di valore stimato più elevato rispetto a quella inerente ai lavori.

Essendo il valore della presente concessione inferiore alle soglie individuate dall'art. 14, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, la stessa rientra nei contratti sottosoglia comunitaria, e sarà aggiudicata ai sensi dell'art. 187, comma 1, seconda parte del medesimo decreto, mediante procedura aperta.

La durata del presente procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023.

Le condizioni del contratto che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del primo classificato nella presente procedura, sono integrate e modificate dalle clausole che seguono e da quelle riportate nei documenti "Progetto ex art. 41, comma 12 D.Lgs. 36/2023" (Allegato 1), "Capitolato Prestazionale" (Allegato

2) e “DUVRI” (Allegato C al Capitolato prestazionale) relativi alla presente procedura, nonché dalla restante documentazione di gara.

Le specifiche caratteristiche del servizio oggetto della presente concessione sono dettagliatamente descritte nel predetto Capitolato Prestazionale (Allegato 2).

I codici **CPV** della presente concessione sono i seguenti: **prestazione principale: 90611000-3 (servizi di pulizia stradale); prestazione secondaria: 45233141-9 - Lavori di manutenzione stradale.**

Per l’espletamento della presente gara, la Provincia di Piacenza, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 36/2023, si avvale, in forza dell’Accordo stipulato in data 23/10/2018 n. rep. 292, del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (di seguito, “SATER”), certificata ai sensi degli artt. 25 e 26 del D.Lgs. n. 36/2023, accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia- romagna.it/.
Tramite il sito si accede alla procedura, nonché alla documentazione di gara. Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:
- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- la registrazione al SATER.
Conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023 (di seguito, “Codice”), **l’offerta**, i **chiarimenti** e tutte le **comunicazioni** e gli **scambi di informazioni relativi alla procedura** devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER, e quindi per via telematica, mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatti salvi gli eventuali casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell’offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.
In ogni caso il concorrente esonera la Provincia di Piacenza, nonché Intercent_ER, da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.
La Provincia di Piacenza si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.
Per domande relative all’utilizzo di SATER si invitano gli operatori economici a far riferimento esclusivamente al numero verde 800 810 799 (numero verde per chi chiama da rete fissa nazionale); 089 9712796 (numero per chi chiama da rete mobile o dall'estero).

CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite SATER secondo quanto di seguito precisato entro le ore **08:00 del giorno 24/06/2024**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. **Le risposte** a tutte le richieste presentate in tempo utile **verranno fornite entro le ore 08:00 del 27/06/2024**, mediante pubblicazione in forma anonima sul SATER.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Si precisa che i concorrenti, partecipando alla presente gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il predetto sito di SATER.

COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra ente concedente e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal D.Lgs. n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento

digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara.

Tutte le comunicazioni tra la Provincia di Piacenza e gli operatori economici, ivi incluse le istanze di accesso documentale, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

È onere dell'operatore economico concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Provincia di Piacenza; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

ENTE CONCEDENTE

PROVINCIA DI PIACENZA, con sede legale in corso Garibaldi, n. 50 – 29121 Piacenza – tel. 0523/7951, fax 0523/329830, pec: provpc@cert.provincia.pc.it, sito internet www.provincia.pc.it;

DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE

Durata della concessione

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 178 del D.Lgs. 36/2023, ossia che la durata della concessione deve essere calcolata in considerazione del periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell'esecuzione del servizio, insieme con un ritorno sul capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici assunti dal concessionario per rispondere alle esigenze riguardanti, ad esempio, la qualità o il prezzo per gli utenti ovvero il perseguimento di elevati standard di sostenibilità ambientale, la durata della presente concessione viene stabilita in 5 (cinque) anni, a far data presumibilmente dal 23/08/2024.

È facoltà della stazione appaltante di procedere ad un eventuale proroga tecnica per il tempo strettamente necessario all'affidamento del nuovo contratto, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi.

Valore della concessione

Si rappresenta che il concessionario sarà remunerato grazie all'acquisizione del diritto di recuperare i costi sostenuti nei confronti delle compagnie assicurative dei proprietari dei veicoli responsabili degli incidenti.

Al fine di calcolare il valore stimato della presente concessione è stata effettuata l'analisi dei dati relativi agli ultimi tre anni con dati interamente disponibili (2020-2021-2022); da detta analisi sono emersi i seguenti elementi:

- valore della concessione:
  - totale entrate annue presunte (media dei suddetti ultimi tre anni interamente disponibili): € 194.345,48;
  - totale presunto per la durata della concessione pari a 5 anni: € 971.727,40;
  - totale presunto per eventuale proroga tecnica di 6 mesi: € 97.172,74;
  - totale complessivo della concessione: € 1.068.900,14;
- numero medio di interventi annui: 145.

In ragione della natura concessoria del presente affidamento:

- l'importo indicato al comma precedente non costituisce una garanzia di pari introiti a favore dell'operatore economico, il quale non potrà nulla pretendere dalla Provincia in caso di minori entrate e/o non recupero degli investimenti e dei costi sostenuti per la gestione della presente concessione; non sono inoltre previsti oneri e/o contributi economici, di nessun tipo, a carico della Provincia;
- il rischio operativo è in carico al concessionario ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs. 36/2023; trova applicazione l'art. 192 del D.Lgs. 36/2023 al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario della concessione.

D.U.V.R.I. ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008

Per la concessione in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, questa Provincia ha redatto apposito D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze "Allegato C" al Capitolato Prestazionale), dal quale risulta che non ci sono oneri per l'eliminazione delle interferenze, ma che dette interferenze verranno eliminate esclusivamente mediante la messa in atto di misure preventive e protettive di carattere organizzativo, di tipo temporale o spaziale, che, appunto, non generano costi.

Restano a carico dell'operatore economico aggiudicatario i costi della sicurezza propri dell'esecuzione del servizio, come previsto dalla vigente normativa in materia.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Non sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti:

- per i quali ricorra anche una sola delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023;
- che non accettano le clausole contenute nel Patto d'Integrità facente parte dei documenti della presente procedura.

La Provincia di Piacenza procederà all'esclusione degli operatori economici nel caso in cui accerti la sussistenza dei reati previsti dall'art. 95 del D.Lgs. 36/2023.

Ai fini dell'eventuale esclusione di Operatori Economici, si procederà ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 36/2023.

Altre cause di esclusione: sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono inoltre possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) – **per le attività di cui all'art. 1, comma 53, lett. 1-quater) della L. 190/2012** – istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco, prevista dalla Legge Anticorruzione (L. 190/2012 - "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*"), obbligatorio dal 19 giugno 2020, ai sensi dell'art. 4-bis del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 e convertito in Legge n. 40 il 5 giugno 2020, nonché secondo quanto stabilito nel Comunicato del Presidente dell'ANAC, deliberato dal Consiglio nell'adunanza del 17 gennaio 2023.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Tenuto conto delle peculiarità delle prestazioni richieste dal Capitolato Prestazionale e della natura concessoria del presente affidamento, al fine dell'individuazione di un operatore di comprovata esperienza ed affidabilità, gli operatori economici partecipanti dovranno essere in possesso, oltre che dei requisiti generali previsti dal D.Lgs. 36/2023, sopra indicati, dei seguenti requisiti, a pena di esclusione:

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:

- **a)** essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività, prevista dall'oggetto sociale e compresa nella categoria per la quale è richiesta l'attestazione, di cui all'art. 100, comma 5 del D.Lgs. 36/2023; al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;
- **b)** in caso di cooperative o consorzi di cooperative, è richiesta l'iscrizione, ai sensi del D.M. 23 giugno 2004, all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico);
- **c)** in caso di cooperative sociali, è richiesta l'iscrizione all'apposito Albo regionale delle cooperative sociali, nella sezione corrispondente all'oggetto della presente gara;
- **d)** essere iscritti all'**Albo Nazionale dei Gestori Ambientali** di cui al D.Lgs. 152/2006 nelle seguenti categorie: categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi) – classe F; categoria 9 (bonifica di siti) – classe E.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE:

- **a)** aver gestito, con buon esito, nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara, servizi analoghi (i.e. servizi di pronto intervento per ripristino della rete viaria post-incidente), per un importo non inferiore a € 583.036,44 (oltre IVA);
- **b)** essere in possesso di **attestazione SOA OG 3 – classifica I.**

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni degli artt. 67 e 68 del D.Lgs. 36/2023, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi punti.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del D.Lgs. 36/2023 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sussistono i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97, comma 2 del D.Lgs. 36/2023.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvederà ad informare gli operatori economici coinvolti, i quali potranno, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I requisiti generali, come sopra indicati, devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE, da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Secondo quanto chiarito nel Comunicato del Presidente dell'ANAC, deliberato dal Consiglio nell'adunanza del 17 gennaio 2023, l'iscrizione alla **white list** dovrà essere posseduta soltanto dall'operatore/dagli operatori che effettivamente andrà/andranno a svolgere la prestazione rientrante all'interno dell'elenco di cui all'art. 1, comma 53 (ovvero la prestazione principale).

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di idoneità professionale e di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

1. il requisito relativo all'iscrizione nei registri/albi di cui alle lett. **a), b), c)** deve essere posseduto, per quanto attinente al singolo operatore economico (tenuto conto della forma giuridica di quest'ultimo):
   - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
   - da ciascun componente dell'aggregazione di rete, nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica;
2. il requisito relativo all'iscrizione all'ANGA di cui alla lett. **d)** deve essere posseduto da ogni operatore che esegue la prestazione principale.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

1. il requisito "*aver gestito, con buon esito, nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara, servizi analoghi (i.e. servizi di pronto intervento per ripristino della rete viaria post-incidente), per un importo non inferiore a € 583.036,44* (oltre IVA)" deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso;
2. il requisito "*essere in possesso di attestazione SOA OG 3 – classifica I"* deve essere posseduto da ogni operatore che esegue la prestazione secondaria.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I **requisiti generali** come sopra indicati devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate esecutrici, nonché (per gli operatori di cui agli artt. 65, comma 2, lettere c) e d) del D.Lgs. 36/2023) dalle consorziate che prestano i requisiti.

Requisiti di idoneità professionale

- il requisito relativo all'iscrizione nel registro e negli Albi di cui alle precedenti lett. **a), b), c)** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori (tenuto conto della loro forma giuridica);

- il requisito relativo all'iscrizione all'ANGA di cui alla precedente lett. **d)** deve essere posseduto dai consorziati indicati come esecutori della prestazione principale.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs. 36/2023, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 36/2023, i requisiti di capacità tecnica sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 36/2023, si valuteranno le misure da adottare ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

La presente convenzione non può essere ceduta a pena di nullità dell'atto di cessione. L'operatore economico si obbliga ad effettuare direttamente le prestazioni oggetto della presente concessione nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa o eccettuata, previste dal presente documento e dall'offerta tecnica presentata in sede di procedura di affidamento, nonché delle indicazioni impartite dalla Provincia.

Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. 36/2023, purché in sede di gara sia stato indicato dall'operatore economico la volontà di farvi ricorso, indicando le attività oggetto del subappalto; trova in tal caso applicazione quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

È comunque vietato l'integrale affidamento in subappalto delle prestazioni oggetto della presente concessione. È altresì vietato il subappalto rispetto alla gestione dei rapporti con la Provincia per la regolazione della presente concessione, gestione che deve essere presa in carico direttamente e in modo esclusivo dal concessionario.
Il consenso scritto della Provincia è necessario per il prosieguo del rapporto concessorio in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione del concessionario, ai sensi della vigente normativa.

Il concorrente potrà dimostrare il possesso del requisito tecnico relativo all'attestazione SOA OG3 – classifica I, dichiarando – all'interno del modulo "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative" (Allegato 4) – la volontà di procedere a **subappalto della prestazione secondaria (lavori di manutenzione stradale) a subappaltatore in possesso di siffatta attestazione**.

Si precisa che, in tal caso (subappalto "necessario" o "qualificatorio"), il concorrente deve dichiarare chiaramente la volontà di avvalersi del subappalto c.d. necessario (in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 1° luglio 2022, n. 5491, ove è ben evidenziata la diversità di presupposti e di funzioni delle due dichiarazioni, di ricorrere al subappalto facoltativo oppure a quello necessario, in quanto "… *nella dichiarazione di subappalto "necessario" viene in rilievo non una mera esternazione di volontà dell'operatore economico quale è la dichiarazione di subappalto "facoltativo", bensì una delle modalità di attestazione del possesso di un requisito di partecipazione, che non tollera di suo il ricorso a formule generiche o comunque predisposte ad altri fini, pena la violazione dei principi di par condicio e di trasparenza che permeano le gare pubbliche*"; cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 31 marzo 2022, n. 2365 e Cons. Stato, sez. 9 ottobre 2023, n. 8761).

AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali e certificazione SOA messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di "Capacità tecnico-professionale" di cui al precedente paragrafo e/o per migliorare la propria offerta. Non è invece consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei "requisiti generali" e di "idoneità professionale" di cui ai precedenti paragrafi.

Nel caso di avvalimento finalizzato sia alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione che al miglioramento dell'offerta tecnica, le parti dovranno stipulare due distinti contratti di avvalimento, uno per il prestito dei requisiti di partecipazione e l'altro per il prestito dei requisiti premiali. Tale ultimo contratto deve essere allegato all'interno della busta "offerta tecnica".

Con riferimento all'avvalimento cd. premiale rispetto alle certificazioni di qualità e ambientali, si precisa quanto segue, come chiarito dalla giurisprudenza: "*l'ausiliaria deve mettere a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che,*

complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire la certificazione… da mettere a disposizione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2017, n. 852; Cons. Stato., sez. V, 12 maggio 2017, n. 2225, con considerazioni riferite al prestito dell'attestazione S.O.A., che valgono a maggior ragione per il prestito della certificazione di qualità)…" (Cons. Stato, Sez. IV, 16 gennaio 2023, n. 502).

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, **pena l'esclusione** di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza" (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliario deve:

a) possedere i requisiti di ordine generale previsti dal precedente paragrafo e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

b) possedere i requisiti oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso l'Ente concedente, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Se l'avvalimento si riferisce a requisiti di partecipazione, il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ente Concedente. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, l'ente concedente procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio delle ore 08:00 del giorno 03/07/2024.

Il concorrente dovrà presentare, tramite la piattaforma SATER:

- busta a) Documentazione amministrativa;
- busta b) Documentazione tecnica;
- busta c) Documentazione economica.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA STESSA

Gli operatori economici concorrenti dovranno presentare la seguente documentazione amministrativa, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante (o da procuratore munito dei necessari poteri), da caricare sul SATER all'interno della busta "Documentazione Amministrativa":

a) **(obbligatorio)** DGUE (si prega di compilare il modello presente sul SATER);

b) **(eventuale,** *da presentarsi in caso di partecipazione plurisoggettiva)* DGUE di mandanti/consorziate/ausiliarie ecc.;

c) **(obbligatorio)** DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE (Allegato 4); tale domanda deve essere presentata in bollo, secondo la modalità indicata nell'allegato stesso;

d) **(eventuale,** *da presentarsi in caso di partecipazione in consorzio stabile)* DICHIARAZIONI INTEGRATIVE RILASCIATE DA PARTE DELLA/E CONSORZIATA/E ESECUTRICE/I (Allegato 5);

e) **(eventuali***, da presentarsi in caso di avvalimento)* DICHIARAZIONI DI AVVALIMENTO (Allegato 6) e CONTRATTO DI AVVALIMENTO. Dovranno essere, inoltre, allegati gli eventuali documenti a comprova del possesso del requisito posseduto e concesso in avvalimento; **N.B.** In caso di avvalimento ai fini del miglioramento dell'offerta tecnica, il relativo contratto di avvalimento dovrà essere allegato all'interno della busta "offerta tecnica", come più oltre specificato;

f) **(obbligatorio)** GARANZIA PROVVISORIA: vedasi le modalità di presentazione riportate di seguito nel presente documento. Per gli operatori economici che presentano la garanzia provvisoria in misura ridotta ai sensi dell'art. 106, comma 8 del D.Lgs. 36/2023: copia conforme della certificazione di cui all'art. 106, comma 8 del D.Lgs. 36/2023 che giustifichi la riduzione dell'importo della garanzia;

g) **(obbligatorio)** RICEVUTA DI PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC: scannerizzare e caricare a sistema la ricevuta del pagamento di € 165,00 (*vedasi successivo paragrafo per le modalità di pagamento*);

h) **(obbligatorio)** PATTO DI INTEGRITA': da compilare per la parte di competenza del concorrente e da caricare a sistema firmato digitalmente per accettazione (Allegato 9);

i) **(eventuale,** *laddove richiesta in base alla natura giuridica del legale rappresentante)* PROCURA da cui risulti il potere del firmatario ad impegnare l'operatore economico concorrente nella presente gara;

j) **(eventuale)** ulteriore documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione;

k) **(obbligatorio)** *attestazione SOA OG 3 – classifica I*: scannerizzare e caricare a sistema.

I documenti sopra indicati dovranno essere **sottoscritti digitalmente** dal Legale Rappresentante dell'impresa (o da Procuratore munito dei necessari poteri) e caricati a sistema.

Peculiari modalità di costituzione della garanzia provvisoria:

In considerazione della particolare tipologia e specificità della presente procedura, avente ad oggetto la gestione del servizio di ripristino della viabilità sulle strade provinciali, la cui corretta gestione risulta fondamentale per la sicurezza della viabilità sulle strade stesse, l'offerta è corredata da:

a) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 53 del D.Lgs. 36/2023, pari all'1% del valore complessivo della concessione come di seguito indicato, salvo quanto previsto dal comma 8 dell'art. 106, D.Lgs. 36/2023:

Valore complessivo della concessione (senza proroga tecnica)	Importo garanzia *(riducibile secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, comma 8 del D.Lgs. 36/2023)*
€ 971.727,40	€ 9.717,27

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi

degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159**.**

La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.

a. la cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente;

b. la garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1;

c. la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

d. la garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve altresì essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Provincia di Piacenza nel corso della procedura, per la durata di tre mesi, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

e. la garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: *Si raccomanda di leggere attentamente il testo del documento sotto riportato.*

Con Delibera n. 606 del 19/12/2023 l'ANAC ha deliberato quanto segue:

"Preso atto delle difficoltà emerse nelle verifiche delle garanzie fideiussorie utilizzate per la partecipazione alle procedure di evidenzia pubblica, **fino al 30/6/2024,** si applicano le indicazioni di seguito riportate.

L'operatore economico che intenda partecipare ad una procedura di affidamento pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia fideiussoria, è tenuto a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti accedono ai medesimi siti per le verifiche di competenza. Inoltre, al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della polizza, l'operatore economico, all'atto della sottoscrizione della garanzia, acquisisce dal garante l'indirizzo Internet cui è possibile accedere per effettuare la verifica telematica della garanzia in tempo reale. Il sito internet messo a disposizione dal garante assicura il rispetto della normativa vigente, anche in materia di privacy, e consente l'accesso esclusivamente alla stazione appaltante procedente, in relazione alla

garanzia presentata nella specifica gara. A tal fine richiede idonea identificazione a mezzo SPID e subordina l'accesso all'inserimento di informazioni qualificanti (es. CIG riferito alla procedura di gara, importo della garanzia, nominativo del concorrente).
Nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche suindicate, fornisce un indirizzo PEC dedicato cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inviano la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità.
Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non dispongano di un sito internet per la verifica delle garanzie rilasciate, nelle more della disponibilità della PEC europea, si dotano di un indirizzo PEC italiano.
L'indirizzo Internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sono indicati dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportati dall'operatore economico nella domanda di partecipazione. La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Le competenti Autorità di vigilanza potranno mettere a disposizione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, per le rispettive verifiche di competenza, un elenco degli indirizzi internet dei siti ovvero gli indirizzi PEC delle imprese di assicurazioni e degli intermediari finanziari autorizzati al rilascio di garanzie fideiussorie. Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC, l'operatore economico acquisisce l'impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dalla stazione appaltante nel termine massimo di cinque giorni lavorativi.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti segnalano all'IVASS i casi di perduranti ritardi/mancate risposte da parte delle imprese di assicurazione alle richieste di verifica."

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (Provincia di Piacenza);

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del D.Lgs. 36/2023, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12 del D.Lgs. 36/2023, approvato con decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193 del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; si applicano, inoltre, i periodi secondo e terzo dello stesso comma 12.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno a rinnovare la garanzia devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico (da allegare in sede di gara):

- in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.Lgs. 82/2005, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato: **(i)** da autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; **(ii)** ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del su richiamato D.Lgs. 82/2005;

- oppure, sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005. In tali casi, la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: **(i)** dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; **(ii)** da autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; **(iii)** ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da dichiarazione notarile.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
    - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
    - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio;

b. riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a.

Ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 36/2023 è sanabile mediante **soccorso istruttorio** la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che la stessa abbia data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte. È onere dell'operatore economico dimostrare tale data certa. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es. marcatura temporale).
Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 165,00** secondo le modalità reperibili al seguente link: **https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara**.

Conseguentemente, all'interno della busta relativa alla documentazione amministrativa dovrà essere inserita, la ricevuta di pagamento resa disponibile nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta." In caso di mancata presenza della ricevuta nella documentazione amministrativa, verrà applicata la procedura del "Soccorso istruttorio"; il pagamento dovrà comunque essere stato effettuato entro il termine fissato per la presentazione delle offerte. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Dal momento che la presente concessione non prevede né un contributo a favore della Provincia da riconoscersi da parte del concessionario, né un contributo a favore del concessionario da riconoscersi da parte della Provincia, come previsto dall'art. 108, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, secondo cui gli operatori economici possono competere anche solo in base a criteri qualitativi, la concessione stessa sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di 100 punti all'offerta tecnica.

VINCOLI DELL'OFFERTA

Ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, si precisa che l'offerta presentata da ogni concorrente è per lo stesso vincolante per un periodo di 9 mesi dalla data di scadenza fissata per la presentazione della stessa.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

La valutazione dell'offerta tecnica e del PEF e del modulo "offerta economica" verrà operata a cura di apposita commissione giudicatrice nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 36/2023; sarà composta da n. 3 membri, di cui un Presidente e due commissari. In capo ai commissari e al presidente non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del D.Lgs. 36/2023. A tal fine verrà richiesta, prima della nomina, apposita dichiarazione da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale di questa Provincia nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecnica, del modulo "offerta economica" e del PEF presentati dai concorrenti, potrà riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opererà attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale del SATER.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

OFFERTA TECNICA

L'Offerta Tecnica è costituita, **a pena di esclusione**, da una **"Relazione tecnica"**, in forma libera (per la stesura non è stato predisposto alcun modulo), seguendo fedelmente e riprendendo titoli e numeri dei criteri e sotto-criteri della "Tabella di valutazione dell'offerta tecnica", sotto riportata.

Il Piano di Progetto dovrà essere contenuto entro i limiti di **7 facciate** (comprensivi anche di pagina di copertina, indice ed eventuali allegati, con la sola eccezione delle eventuali certificazioni di cui al punto D) della "Tabella di valutazione dell'offerta tecnica"), foglio A4, con carattere Times New Roman – dimensione carattere 12. Le eccedenze rispetto ai limiti dimensionali della "Relazione tecnica" sopra evidenziati, non saranno oggetto di valutazione e verranno, pertanto, considerate come non esistenti.

L'Offerta Tecnica dovrà altresì contenere copia delle **eventuali certificazioni**, in corso di validità, di cui al punto D) della "Tabella di valutazione dell'offerta tecnica".

Si precisa che, in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, le certificazioni devono essere possedute da ciascun componente del soggetto collettivo impiegato nell'esecuzione del contratto. In caso di partecipazione in consorzio stabile, le certificazioni devono essere possedute dal consorzio (TAR Lazio – Roma, Sez. II bis, 06/06/2022, n. 7273).

L'Offerta Tecnica dovrà inoltre contenere **eventuale dichiarazione sugli eventuali segreti tecnici e commerciali e conseguente copia della Relazione Tecnica oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali**.

N.B. Nel caso di cui sopra, l'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli della Relazione Tecnica coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti della Relazione sono da segretare. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

In caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta tecnica, il concorrente dovrà inoltre allegare **contratto di avvalimento**, contenente l'indicazione dell'oggetto del contratto, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti; dovranno essere anche allegati gli eventuali documenti a comprova del possesso del requisito posseduto e concesso in avvalimento.

I documenti componenti l'Offerta Tecnica dovranno essere sottoscritti digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa partecipante (o da Procuratore munito dei necessari poteri) e "caricati a sistema".

L'Offerta Tecnica in caso di RTI O CONSORZI:

- non costituiti al momento della presentazione dell'offerta, dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante (o da procuratore munito dei necessari poteri) di tutte le Imprese raggruppande o consorziande;
- già costituiti al momento della presentazione dell'offerta, dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante (o da procuratore munito dei necessari poteri) dell'impresa mandataria o della responsabile del Consorzio.

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Obiettivo della Provincia di Piacenza è quello di garantire un insieme di attività che assicuri il massimo dell'efficienza e dell'efficacia per il ripristino delle condizioni di sicurezza sulle strade provinciali interessate da incidenti o fatti determinanti situazioni di pericolo per la circolazione. Per il raggiungimento di questo obiettivo la Provincia di Piacenza ritiene siano di importanza strategica: l'organizzazione, nonché i veicoli, gli strumenti e le attrezzature impiegati nell'erogazione del servizio.

A fronte di queste considerazioni la valutazione tecnica verrà effettuata sulla Relazione Tecnica presentata dai concorrenti, con attribuzione dei seguenti punteggi: **OFFERTA TECNICA – PUNTEGGIO MASSIMO 100**

"TABELLA DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA"

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE	PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE	INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE
A – ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA AZIENDALE, ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DA FORNIRE E MODALITA' OPERATIVE DEL SERVIZIO CHE GARANTISCANO SICUREZZA PER OPERATORI E UTENTI DELLA STRADA I profili oggetto di separata valutazione saranno i seguenti:	**63**	**D**
1.a Struttura organizzativa impiegata nel servizio (anche relativamente al servizio di reperibilità), diffusione territoriale, impostazione e metodologie generali per l'esecuzione del servizio 2.a Strumentazione tecnologica ed informatica a supporto per la gestione delle emergenze connesse al verificarsi di incidenti stradali, per la maggiore tutela dell'incolumità delle persone, per la sicurezza della strada ed eventualmente per il rispetto dell'ambiente 3.a Soluzioni operative adottate per le attività di pulizia, con particolare riferimento alle soluzioni per il minor deterioramento del manto stradale e la piattaforma 4.a Soluzioni operative adottate per le attività di bonifica da sostanze inquinanti 5.a Soluzioni operative e protocolli adottati per la gestione dei rifiuti 6.a Descrizione dell'organizzazione, delle caratteristiche e delle soluzioni operative adottate dall'UnitàOperativa 7.a Logistica strutturata per il servizio: dislocazione dei Centri logistici Operativi, loro organizzazione, caratteristiche e soluzioni operative adottate. Sistema di coordinamento dei Centri 8.a Composizione minima delle squadre operative dei Centri logistici Operativi messe a disposizione 9.a Soluzioni operative finalizzate a ridurre le interferenze degli interventi con la viabilità esistente. Misure, cautele e procedure operative utilizzate per garantire la sicurezza degli operatori durante gli interventi di ripristino post-incidente 10.a Caratteristiche della strumentazione e della segnaletica per garantire la più adeguata visibilità dei "lavori in corso" e dispositivi diemergenza Il punteggio verrà attribuito, con riferimento a ciascun sub-criterio, tenuto conto dell'efficacia e della pertinenza di quanto indicato, pure tenuto conto delle specificità della presente concessione e del territorio provinciale di riferimento.	1.a: 7 punti 2.a: 6 punti 3.a: 6 punti 4.a: 6 punti 5.a: 6 punti 6.a: 7 punti 7.a: 7 punti 8.a: 6 punti 9.a: 6 punti 10.a: 6 punti	
B – AUTOMEZZI, ATTREZZATURE E PRODOTTI IMPIEGATI NEL SERVIZIO I profili oggetto di valutazione saranno i seguenti: 1.b Numero e caratteristiche tecniche dei Veicoli Polifunzionali attrezzati messi a disposizione del servizio 2.b Numero e caratteristiche tecniche dei Veicoli Operativi Specifici messi a disposizione del servizio Il punteggio verrà attribuito, con riferimento a ciascun sub-criterio, tenuto conto della pertinenza e delle caratteristiche dei Veicoli al fine di svolgere in modo efficace le prestazioni previste dalla presente concessione, pure tenuto conto della disponibilità territoriale di detti Veicoli.	**9** 1.b: 4,5 punti 2.b: 4,5 punti	**D**
C – VERIFICA E MONITORAGGIO I profili oggetto di valutazione saranno i seguenti: 1.c Strumenti e procedure adottate per la gestione, la verifica e il monitoraggio della concessione, con particolare riferimento al raccordo con la stazione appaltante ed alle soluzioni informatiche per agevolare l'accesso alle informazioni, con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 17 e, eventualmente, a quelle di cui all'art. 19 del capitolato speciale. Il punteggio verrà attribuito tenuto conto dell'efficacia e della pertinenza di quanto indicato, in un'ottica di trasparenza e semplificazione nonché velocità nell'aggiornamento delle informazioni	**8**	**D**
D – POSSESSO DI CERTIFICAZIONI 1.d certificato di qualità UNI EN ISO 9001: 2 punti; 2.d registrazione EMAS o certificazione UNI EN ISO 14001: 2 punti; 3.d certificato UNI EN ISO 45001:2018 o ISO 39001:2012 o altro certificato UNI EN ISO in materia di sicurezza: 2 punti. Al fine dell'attribuzione del relativo punteggio, il concorrente dovrà indicare, all'interno della propria offerta tecnica, le certificazioni possedute in corso di validità e **allegarne** copia.	**6**	**T**

E – RIDUZIONE TEMPI DI RIPRISTINO DEFINITIVO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI Verrà attribuito un punteggio al concorrente che si impegna a ridurre i tempi di ripristino definitivo delle infrastrutture stradali, rispetto ai 2 mesi previsti dall'art. 7, ultimo comma del Capitolato, come di seguito indicato: • ripristino definitivo entro 30 giorni: 5 punti; • ripristino definitivo entro 45 giorni: 3 punti. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, il concorrente dovrà indicare l'impegno verso una delle due opzioni sopra indicate.	**5**	**T**
F – MIGLIORIE/SOLUZIONI MIGLIORATIVE I profili oggetto di valutazione saranno i seguenti: 1.e azioni, interventi, attività e soluzioni aggiuntive/migliorative relative alla gestione tecnico-operativa del servizio, non trattate nei punti precedenti, in un'ottica di efficienza ed efficacia; 2.e azioni, interventi, attività e soluzioni aggiuntive/migliorative relative al servizio riferite a misure ulteriori di sicurezza e sostenibilità ambientale. Gli interventi proposti dovranno essere descritti in modo chiaro e dettagliato, avendo cura di precisare termini, tempi e modalità di attuazione, nonché quantità, obiettivi e misure organizzativo/gestionali, in modo da poterne apprezzare il grado di concretezza, utilità e realizzabilità. Le proposte migliorative verranno valutate anche in base alla loro portata innovativa; dovranno essere integrative rispetto allo standard definito in Capitolato, connesse all'oggetto del contratto e senza alcun onere aggiuntivo a carico della Provincia di Piacenza.	**9** 1.e: 4,5 punti 2.e: 4,5 punti	**D**
TOTALE	**100**	

OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è costituita, a pena di esclusione:

- (obbligatorio) dal **PEF – Piano Economico Finanziario**. Il concorrente dovrà compilare l'allegato modulo "Allegato 8" indicando le spese, i ricavi, nonché il derivante risultato di gestione relativi all'esecuzione della presente concessione. Detto PEF non sarà oggetto di attribuzione di punteggio, come già specificato, ma la commissione giudicatrice provvederà alla valutazione dell'adeguatezza e della sostenibilità del medesimo;

- (obbligatorio) dal **modulo "Offerta Economica"** di cui all'"Allegato 7", in cui dovranno essere dichiarati, ai sensi ai sensi dell'art. 108, comma 9 e art. 91, comma 5 del D.Lgs 36/2023:

  1. la spesa relativa al costo lordo del personale a carico dell'azienda per l'esecuzione delle prestazioni ricomprese nella presente concessione;

  2. i costi aziendali interni concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per l'esecuzione delle prestazioni ricomprese nella concessione medesima.

Nel caso in cui la tabella ministeriale/il CCNL applicati dall'operatore economico siano diversi rispetto a quelli presi in considerazione dalla stazione appaltante (cfr. Paragrafo 10 del Progetto di cui all'Allegato 1, **pag. 10**), l'offerta economica dovrà essere corredata da una **"Dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative" accompagnata da documentazione probatoria a dimostrazione dell'equivalenza del CCNL applicato**. La dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative garantite dall'eventuale diverso contratto collettivo di lavoro indicato dall'operatore economico sarà oggetto di verifica nei confronti dell'aggiudicatario proposto, anche con le modalità di cui all'art. 110 del Codice.

Nel caso in cui l'operatore economico indichi un costo della manodopera inferiore rispetto a quello indicato nei documenti di gara (cfr. Paragrafo 10 del Progetto di cui all'Allegato 1), l'operatore è tenuto a presentare nella busta economica una **dichiarazione integrativa**, firmata digitalmente dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui dimostri che tale importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, adducendo come motivazione una migliore organizzazione del lavoro e/o la possibilità di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi, allegando documentazione di comprova.

La mancata specificazione, nell'ambito dell'offerta economica, dei costi di manodopera e dei costi della sicurezza comporta l'esclusione dalla gara.

La documentazione componente la busta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. I predetti documenti in caso di RTI O CONSORZI:

- non costituiti al momento della presentazione dell'offerta, dovranno essere firmati digitalmente dal Legale Rappresentante (o da procuratore munito dei necessari poteri) di tutte le Imprese raggruppande o consorziande;

- già costituiti al momento della presentazione dell'offerta, dovranno essere firmati digitalmente dal Legale Rappresentante (o da procuratore munito dei necessari poteri) dell'impresa mandataria o della responsabile del Consorzio.

Con la presentazione dell'offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente ad eseguire le prestazioni oggetto di gara in conformità a quanto indicato nell'offerta tecnica e nell'offerta economica. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il SATER e ad esse potrà partecipare ogni operatore economico concorrente, collegandosi da remoto al "Sistema" tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.

La prima **seduta pubblica virtuale di apertura dei plichi pervenuti sul SATER avrà luogo il giorno 03/07/2024 alle ore 08:15.** La presente vale, quindi, anche come convocazione a detta seduta, che avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale gli operatori economici interessati potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità in precedenza descritte.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati mediante SATER, almeno un giorno prima della data fissata.

Parimenti, le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti mediante SATER, almeno un giorno prima della data fissata.

Inversione procedimentale: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, comma 3 del Codice. Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

NOTA BENE: La stazione appaltante si riserva di effettuare controlli delle dichiarazioni rese dagli operatori economici concorrenti, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi in ordine alla veridicità delle medesime.

Si procederà come segue. Il Seggio di gara della Provincia di Piacenza procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER. Successivamente il Seggio di gara procederà come segue: apertura di tutte le buste amministrative attraverso il comando "Apertura Buste" senza verificare il contenuto delle stesse; attribuzione dell'esito "Ammessa" a ciascun offerente.

Si chiuderà, quindi, sulla predetta piattaforma la fase di "Valutazione Amministrativa", si provvederà alla redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte e si procederà con le fasi di valutazione successive come di seguito descritte.

AGGIUDICAZIONE

La Provincia si riserva la facoltà di aggiudicare la presente concessione anche in presenza di una sola offerta valida, salvo verifica della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della stessa.

Al termine dell'attribuzione dei punteggi tecnici, della verifica del PEF, nonché del Modulo "Offerta Economica" da parte della Commissione Giudicatrice, verrà stilata la graduatoria in ordine decrescente, che vedrà quale 1° classificato il concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio tecnico, accompagnato da un modulo "Offerta economica" completo e coerente nelle sue parti, oltreché da un PEF le cui adeguatezza e sostenibilità saranno valutate positivamente dalla commissione giudicatrice; seguiranno gli altri concorrenti in ordine decrescente.

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE

Nel caso in cui, in base a elementi specifici (inclusi i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023), l'offerta prima classificata appaia potenzialmente anomala, il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice, valuterà la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della stessa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte posizionate nella graduatoria, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Provincia di Piacenza procedere contemporaneamente alla predetta verifica di tutte le offerte valutate potenzialmente anomale.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, sempre per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala.

Le spiegazioni possono riguardare i seguenti elementi:

a) l'economia del processo di realizzazione dei servizi prestati;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare i servizi;
c) l'originalità dei servizi proposti dall'offerente.

A tal fine il RUP assegna un termine per la riposta di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Ai sensi dell'art. 110, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, non sono ammesse giustificazioni:

a) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
b) in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.

Verranno escluse, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e si procederà ai sensi del medesimo articolo.

SOCCORSO ISTRUTTORIO E RICHIESTA CHIARIMENTI

Ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 36/2023, salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, la Provincia di Piacenza assegnerà un termine pari a 7 giorni per:

a) integrare ogni elemento mancante dalla documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;

b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica (PEF). Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica, sul PEF (Piano Economico Finanziario), sul contenuto del modulo "Offerta economica", nonché su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

CLAUSOLA SOCIALE, C.C.N.L., TABELLE MINISTERIALI

Clausola sociale

Per la particolare natura del servizio oggetto della presente concessione, svolgendo il personale impiegato nel presente contratto la propria attività per servizi di molteplici committenti, alla presente concessione non viene applicata la c.d. "clausola sociale" prevista dagli artt. 57 e 102 del D.Lgs. 36/2023.

C.C.N.L.

Svolgendo il personale impiegato nel presente servizio la propria attività presso molteplici committenti, la determinazione del relativo costo del lavoro è stata effettuata facendo riferimento **non** al costo medio mensile, bensì al costo medio orario.

Si indica quale CCNL applicabile alla presente concessione il **CCNL "per i dipendenti da aziende esercenti attività nel settore del terziario e dei servizi"**. Si precisa che tale CCNL è stato preso in considerazione sulla base di quanto indicato nella tabella, elaborata dal CNEL, di collegamento fra codice ATECO (81.29.91) e CCNL, tenuto conto della prevalenza di attività della presente concessione.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, gli operatori economici partecipanti alla presente procedura possono indicare nel modulo "offerta economica" un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello sopra indicato. Si rinvia al riguardo a quanto previsto nei documenti di gara.

Per quanto concerne le Tabelle Ministeriali prese a base per il calcolo del costo del lavoro da indicare ai sensi dell'art. 41, comma 13 del D.Lgs. 36/2023, si precisa che sono state dunque considerate le **Tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il "Settore del terziario della distribuzione e dei servizi" (riferite alla provincia di Piacenza, per aziende con oltre 50 dipendenti)** (disponibili al link https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/analisi-economiche-costo-lavoro/pagine/settore-del-terziario-della-distribuzione-e-dei-servizi). Si precisa che sono state ipotizzate 6 ore di lavoro per ogni intervento con l'impiego di n. 2 addetti e un importo forfettario di n. 200 ore per la gestione delle pratiche amministrative connesse alla concessione; nel prospetto che segue è dettagliata la determinazione dell'importo:

IMPIEGATI/ OPERAI	LIVELLO	QUALIFICA - MANSIONI	N. ORE DI LAVORO ANNUE STIMATE	COSTO MEDIO ORARIO DETERMINATO DALLE TABELLE MINISTERIALI	TOTALE COSTO LORDO STIMATO PER ANNO (considerando una media di n. 145 interventi annui)	TOTALE COSTO LORDO stimato DEL CONTRATTO (5 ANNI)
N.1 IMPIEGATO	1°	impiegato	n. 200 ore forfettarie annue	€ 20,37	€ 4.074,00	€ 20.370,00
N. 1 OPERATORE	3°	operaio provetto	n. 3 ore per ogni intervento (145) = 435 ore	€ 20,37	€ 8.860,95	€ 44.304,75
N. 1 OPERATORE	4°	operaio qualificato	n. 3 ore per ogni intervento (145) = 435 ore	€ 18,52	€ 8.056,20	€ 40.281,00
	TOTALE COMPLESSIVO COSTO MANODOPERA PER L'INTERA DURATA DELLA CONCESSIONE (5 ANNI)				**€ 20.991,15**	**€ 104.955,75**

GARANZIA DEFINITIVA

Per la sottoscrizione del contratto la società concessionaria costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità previste dall'articolo 106 del

D.Lgs. 36/2023, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, secondo quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e con le modalità di cui al predetto art. 106.

La garanzia definitiva è prestata per i fini e secondo le modalità indicate all'art. 24 del Capitolato Prestazionale relativo alla presente concessione.

STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023, il contratto si perfezionerà in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della Provincia di Piacenza, con spese contrattuali a carico dell'aggiudicatario, come previsto dal Capitolato speciale (vedasi Allegato 10 "schema di contratto")

Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, l'esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 del predetto articolo 50.

Al presente contratto non si applica il termine dilatorio previsto dall'18, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, ai sensi della lett. d) del medesimo comma.

Tutte le spese di contratto, bolli e quant'altro previsto sono a carico dell'aggiudicatario, secondo quanto previsto dal predetto art. 18, e dall'Allegato I.4 di cui al comma 10 dello stesso articolo.

Per il caso di mancato versamento, la Provincia di Piacenza ha facoltà di trattenere dalla cauzione o dai corrispettivi dovuti la somma corrispondente, aumentata degli interessi legali.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), attuato nell'ordinamento interno con D. Lgs. 18/5/2018 n. 51, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura, o comunque raccolti dalla Provincia di Piacenza a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di appalti ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della Provincia di Piacenza individuati quali incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti terzi fornitori di servizi per la Provincia di Piacenza, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela della Provincia di Piacenza in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla Provincia di Piacenza nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR). I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

Il responsabile del trattamento per la Provincia di Piacenza è il Dott. Geol. Davide Marenghi.

Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) per la Provincia di Piacenza è SISTEMA SUSIO s.r.l., con sede legale a Cernusco sul Naviglio (Mi) Via Pontida n.9 (C.F. 05181300962): **dpo@provincia.pc.it**..

ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del D.Lgs. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del predetto decreto.

NORME E CONDIZIONI FINALI

La Provincia di Piacenza si riserva in ogni caso la facoltà:

- di sospendere, revocare, modificare, oppure di riaprire i termini della presente gara con provvedimento motivato, senza che gli operatori economici partecipanti possano vantare diritti o pretese di sorta; di procedere all'aggiudicazione del presente servizio anche nel caso in cui pervenga una sola offerta, previo accertamento della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della stessa;
- di non procedere all'aggiudicazione in ogni momento dell'intera procedura, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze;
- l'impresa aggiudicataria s'impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione, a semplice richiesta della Provincia di Piacenza. Nel caso in cui si sia dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza e non si proceda alla stipula del contratto, l'aggiudicatario avrà diritto al solo rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine della Provincia di Piacenza.

Per ogni altra norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente documento, valgono le norme vigenti di cui al D.Lgs. 36/2023, le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali (art. 76 D.P.R. 445/2000). A tal proposito si avverte che, ad avvenuto accertamento da parte di questa Provincia della resa falsa dichiarazione, il competente ufficio/servizio provvederà all'immediata segnalazione del fatto alle competenti Autorità.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) della presente procedura di gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è il Dott. Geol. Davide Marenghi", Dirigente responsabile del "Servizio viabilità e programmazione dei lavori pubblici" della Provincia di Piacenza, Via Garibaldi n. 50 – Piacenza – PEC: **provpc@cert.provincia.pc.it**.